

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Leggi e regolamenti regionali, decreti del Presidente della Giunta, atti degli organi della Regione e comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale - Comunicazioni e Appendice

Spedizione in abbonamento postale gruppo I bis - Pubblicazione infrasettimanale gratuita
Redazione presso la Presidenza della Regione (Palazzo della Regione - Viale Silvani - Bologna)

Anno 18

9 marzo 1987

N. 31

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 6522 del 29/12/1986 (Adempimenti della Giunta in merito al Piano paesistico regionale)
- n. 381 del 10/2/1987 (Determinazione della Giunta in ordine all'audizione di enti ed associazioni sul Progetto di Piano di cui alla delibera n. 6522)

DELIBERAZIONI REGIONALI

Piano paesistico regionale di cui all'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 41. Adempimenti della Giunta regionale

(Deliberazione della Giunta regionale n. 6522 del 29/12/1986, controllata dalla CCARER il 13/2/1987, prot. n. 625/494 tris)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- vista la Legge 22 maggio 1971, n. 342;
- vista la L.R. 26 agosto 1974, n. 46;
- vista la L.R. 1 agosto 1978, n. 26;
- visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- vista la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;
- vista la Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- vista la Legge 8 agosto 1985, n. 431;
- premesso:
- che l'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 dispone la redazione da parte delle Regioni di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986;
- che, ai sensi degli artt. 1-ter e 1-quater della medesima legge, la Regione Emilia-Romagna ha già assunto i primi provvedimenti di competenza, rispettivamente con atti consiliari n. 597 e n. 596 in data 19 marzo 1986;
- che, nel contempo, in attuazione dei disposti di cui al Titolo II della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, è in avanzata fase di formazione il Piano territoriale regionale;
- che il Piano di cui all'art. 1-bis della citata Legge n. 431/1985 dovrà assumere valore di piano territoriale stralcio di cui al punto 2) dell'art. 4 della L.R. n. 47/1978;
- dato atto:
- che, per gli scopi di cui sopra e in forza dell'art. 5 della medesima L.R. n. 47/1978, è stato interessato l'Istituto dei Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, il quale ha costituito un apposito Comitato scientifico con compiti di indirizzo nella formazione dello strumento in questione nonché di consulenza alla Giunta regionale, giusta quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, della L.R. 26 agosto 1974, n. 46;
- che con deliberazione della Giunta n. 1969 del 13 maggio 1986 le Amministrazioni provinciali sono state attivate a fornire uno specifico contributo formativo e culturale per la redazione del Piano in parola;
- dato atto:
- che nel corso di uno speciale convegno promosso dalla Re-

DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Il Bollettino Ufficiale viene, di norma, inviato - in base alle indicazioni statutarie - alla pubblica amministrazione locale dell'Emilia-Romagna (Comuni, Province, Unità sanitarie locali, Comunità montane, Camere di Commercio ecc.), all'Amministrazione dello Stato sia centrale (Ministeri, Istituti e Direzioni nazionali di Enti) che periferica regionale (Prefetture, Tribunali, Provveditorati, Uffici decentrati ecc.), alle organizzazioni sociali e politiche (Ordini professionali, Sindacati, Partiti ecc.) ed alle principali istituzioni culturali (Università, Centri studi e biblioteche) del territorio regionale.

- gione e tenuto in Bologna nei giorni 5 e 6 giugno 1986 è stato presentato lo schema metodologico del piano paesistico regionale;
- che, a scopo collaborativo e per il perseguimento del fine in parola, sono state tenute da questo Ente periodiche riunioni con le Province, le Comunità montane, il Circondario di Rimini, i Comuni e le Assemblee dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla L.R. 29 agosto 1979, n. 28;
 - che le Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Parma ed il Circondario di Rimini - previa consultazione dei Comuni appartenenti al proprio ambito territoriale - con specifici e articolati atti deliberativi hanno provveduto a trasmettere alla Regione le proprie proposte sul Piano;
 - che, analogamente, hanno inviato a questo Ente i propri pareri, peraltro non ancora formalmente deliberati, le Province di Piacenza, Bologna, Forlì e le Assemblee dei Comuni di cui ai predetti ambiti territoriali n. 23 e n. 39;
 - che in data 10 ottobre 1986 sono state presentate alla Commissione consiliare "Territorio e ambiente" le prime proposte della Giunta relative al Piano in discorso;
 - che in data 19 dicembre 1986 sono stati presentati alle Associazioni naturalistiche e ambientaliste gli elementi costitutivi del Piano di cui trattasi;
- considerato:
- che nel quadro delle politiche regionali di governo del territorio il Piano in oggetto concorre - attraverso la determinazione di condizioni alle trasformazioni ed alle utilizzazioni - a perseguire le seguenti finalità:
 - a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio e del rapporto con esso delle popolazioni insediate;
 - b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
 - c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie;
 - d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali, anche mediante la definizione di specifici progetti;
 - che, in funzione delle predette finalità, il Piano provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare prescrizioni volte alla tutela:
 - dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali ed intrinseche delle componenti territoriali di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
 - dell'integrità fisica del territorio regionale, in considerazione di specifiche caratteristiche geologiche od idrogeologiche;
 - che le prescrizioni di cui sopra stabiliscono, per le componenti territoriali considerate, gli usi previsti o possibili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche qualitative delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, ovvero necessari o da prevedersi, ed i correlativi divieti;
 - che - relativamente ai livelli istituzionali - il Piano paesistico è elaborato dalla Regione come piano stralcio del Piano territoriale regionale, mentre a livello provinciale, le sue disposizioni saranno ricomprese nel Piano territoriale di coordinamento intraregionale e, a livello comunale, verranno assorbite dal Piano regolatore generale;
 - che la redazione di detto Piano paesistico regionale è possibile grazie al patrimonio di conoscenze, analisi ed elaborazioni prodotte in questi anni sulla base dell'attività di pianificazione sviluppata dagli Enti locali e dalla Regione come portato della legislazione sulla tutela e uso del territorio;
 - che si tratta quindi di utilizzare le informazioni esistenti, organizzandole e interpretandole secondo una rigorosa finalizzazione;

- che con il Piano in parola si intende innescare il passaggio da una fase di difesa del territorio ad una fase di salvaguardia attiva dello stesso, onde costruire nella società regionale una nuova cultura del territorio e dell'ambiente;
- che tale Piano è stato previsto per fasi, al fine di garantire la completezza e la praticabilità di ogni fase;
- che, in particolare, la prima fase - di cui al presente atto deliberativo, che rispetta la scadenza stabilita dall'art. 1-bis della Legge n. 431/1985 - è prevalentemente finalizzata alla lettura ed alla individuazione dei beni culturali ed ambientali, nonché alla definizione di norme comportamentali di tutela minima, mentre le successive fasi saranno di approfondimento sia in termini di analisi che di valorizzazione dei beni stessi;
- che il Piano contiene una serie di proposte di intervento da attuarsi per successivi progetti di tutela e valorizzazione integrata, che la Regione promuove direttamente attraverso azioni proprie, o indirettamente, fornendo incentivi finanziari all'azione di Province, Comuni o loro associazioni, o, ancora, utilizzando finanziamenti e risorse nazionali;
- che detto Piano, i cui originali sono depositati presso la Segreteria della Giunta regionale, è costituito dai seguenti elaborati:

I) CARTOGRAFIA DI BASE PER LE ANALISI

A. Suolo

- A.1. - Immagine Landsat in n. 2 tavole e in scala 1:200.000;
- A.2. - Carta della propensione al dissesto idrogeologico - Regione Emilia-Romagna, in scala 1:200.000;
- A.3. - C.N.R. "Geological map of the Northern Apennines and Adjoining Areas", in scala 1:500.000;
- A.4. - "Carta geolitologica dell'Emilia-Romagna" - Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in scala 1:250.000;
- A.5. - Carta morfologica - Regione Emilia-Romagna, in scala 1:200.000;
- A.6. - Carta del grado di fragilità del sistema fisico-climatico - Piano territoriale regionale, in scala 1:200.000;
- A.7. - Carta della delimitazione degli ambiti territoriali relativi alla risorsa idrica - Piano territoriale regionale, in scala 1:200.000;
- A.8. - Carta della permeabilità - Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in scala 1:250.000;

B. Vegetazione e Fauna

- B.1. - Carta dell'utilizzazione reale del suolo - Regione Emilia-Romagna, in scala 1:200.000;
- B.2. - Carta della capacità d'uso dei suoli - Regione Emilia-Romagna, in scala 1:200.000;
- B.3. - Carta topografica della Pianura emiliana secondo i rilievi compiuti dall'Istituto geografico militare Austro-Ungarico nel 1851, in scala 1:86.000;
- B.4. - Carta dell'utilizzazione del suolo - TCI in scala 1:200.000;
- B.5. - Carta delle vocazioni faunistiche del territorio - Regione Emilia-Romagna, in scala 1:200.000;
- B.6. - Carta delle aree di tutela naturalistico-ambientale - Regione Emilia-Romagna - Progetto Appennino, in scala 1:500.000;

C. Antropizzazione

- C.1. - Carta della densità territoriale della popolazione - Piano territoriale regionale, in scala 1:100.000;
- C.2. - Tavole I.G.M. primo impianto - anno 1870, in scala 1:25.000;
- C.3. - Restituzione cartografica dell'«Inventario dei centri storici» dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, in scala 1:200.000;

C.4 - Carta della qualità biologica dei corsi d'acqua della Regione Emilia-Romagna - Piano territoriale regionale, in scala 1:200.000;

II) CARTE DI PRIMA SINTESI

1. Carta degli ambiti fisiografici in scala 1:200.000;
2. Carta della qualità ambientale in scala 1:200.000;
3. Carta delle risorse biologiche in scala 1:200.000;
4. Carta dei rischi in scala 1:200.000;
5. Carta del grado di trasformazione in scala 1:200.000;
6. Carta di lettura storica del paesaggio agrario in scala 1:200.000;
7. Carta dei tipi di insediamento storico in scala 1:200.000;

III) PROGETTO

1. Relazione generale, corredata da elaborati grafici, che motiva e sintetizza le scelte del Piano;
2. n. 167 (centosessantasette) tavole in scala 1:25.000, contrassegnate dal numero 1, che indicano e/o delimitano zone ed elementi specificamente considerati dal Piano;
3. n. 288 (duecentoottantotto) tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta dell'utilizzazione reale del suolo" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal numero 2, indicano e/o delimitano zone ed elementi interessati da prescrizioni del Piano;
4. n. 163 (centosessantatre) tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta del dissesto" della Regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal numero 3, indicano e/o delimitano ulteriori zone ed elementi cui si riferiscono prescrizioni del Piano;
5. n. 1 (una) tavola in scala 1:200.000, contrassegnata dal numero 4, che perimetra le unità di paesaggio;
6. elenco delle località sede di insediamenti urbani storici o di strutture insediative storiche non urbane;
7. elenco degli abitati da consolidare o trasferire;
8. allegato recante la descrizione delle caratteristiche delle unità di paesaggio;
9. regesto, di alcune delle zone ed elementi considerati dal Piano e delimitati nelle tavole di cui alla precedente lettera b), necessario alla precisa individuazione delle medesime zone ed elementi;
10. norme;

quanto sopra visto, premesso e considerato;

ai sensi dell'art. 5, comma primo, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni

a voti unanimi e palesi delibera:

è predisposto il Progetto del Piano paesistico regionale di cui all'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, avente le finalità ed i contenuti illustrati in parte narrativa.

Su detto progetto di Piano verranno sentite le Amministrazioni statali, le Comunità montane, il Circondario di Rimini, i Comuni, le Province, le Assemblee dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla L.R. 29 agosto 1979, n. 28, nonché - su conforme parere della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" - gli altri enti ed associazioni che la Giunta riterrà utile interpellare, i quali tutti dovranno formulare le proprie proposte e pareri entro 90 giorni dalla relativa richiesta regionale.

Sulla base del Progetto del Piano paesistico regionale predisposto e dell'acquisizione delle proposte e dei pareri come sopra formulati, la Giunta regionale - previo parere del Comitato consultivo regionale a sezioni riunite - proporrà al Consiglio regionale la formale adozione del Progetto di Piano stesso.

L'adozione del Piano paesistico regionale comporterà l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della

L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, e farà contestualmente venire meno l'efficacia delle disposizioni dettate dal Consiglio regionale con le deliberazioni n. 596 e n. 597 in data 19 marzo 1986.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Piano di cui all'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431. Determinazioni della Giunta regionale in ordine all'audizione di enti ed associazioni sul Progetto del Piano predisposto con deliberazione n. 6522 in data 29 dicembre 1986

(Deliberazione della Giunta regionale n. 381 del 10/2/1987, controllata dalla CCARER il 20/2/1987, prot. n. 1302/999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

vista la Legge 22 maggio 1971, n. 342;

vista la L.R. 26 agosto 1974, n. 46;

vista la L.R. 1 agosto 1978, n. 26;

visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;

vista la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;

vista la L.R. 27 febbraio 1984, n. 6;

vista la Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

vista la Legge 8 agosto 1985, n. 431;

premesse:

- che, con propria deliberazione n. 6522 in data 29 dicembre 1986, per la predisposizione del Piano paesistico di cui all'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, è stato assunto, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, un Progetto di Piano territoriale regionale stralcio, come è consentito dal suddetto art. 1 bis;

- che, in forza di quanto disposto dallo stesso art. 5, comma primo, della L.R. n. 47/1978 citata nonché in dipendenza della soppressione dei Comitati comprensoriali operata dall'art. 40 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 e della previsione normativa di cui all'art. 9 della medesima L.R. n. 6/1984, su detto Progetto di Piano - come, peraltro, risulta specificamente indicato al secondo capoverso del dispositivo della deliberazione n. 6522/1986 su richiamata - devono essere sentiti le Amministrazioni statali, le Comunità montane, il Circondario di Rimini, i Comuni, le Province, le Assemblee dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla L.R. 29 agosto 1979, n. 28, nonché gli altri enti ed associazioni cui la Giunta, su conforme parere della competente Commissione consiliare, stabilisce di richiedere propri pareri e proposte;

- che i predetti enti ed associazioni previsti dalla legge come pure gli altri indicati dalla Giunta regionale dovranno - ai sensi del ripetuto art. 5, comma primo, della L.R. n. 47/1978 e successive modificazioni - formulare i pareri e le proposte di competenza entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta della Regione;

considerato che la Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" nella seduta del 20 gennaio 1987 ha espresso parere favorevole sulla seguente individuazione di enti, amministrazioni ed associazioni cui richiedere pareri e proposte sul Progetto del Piano predisposto:

Enti e Amministrazioni da consultare obbligatoriamente (prima parte del primo comma dell'art. 5 della L.R. n. 47/1978)

- Ministero dei Lavori pubblici

- Ministero per i Beni culturali e ambientali

- Ministero dell'Ambiente

- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

- Ministero del Turismo e dello Spettacolo

- Soprintendenze per i Beni ambientali, architettonici e archeologici dell'Emilia-Romagna;
- Magistrato per il Po
- Province dell'Emilia-Romagna
- Comuni dell'Emilia-Romagna
- Comunità montane dell'Emilia-Romagna
- Assemblee dei Comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 (di Imola) e n. 39 (di Cesena) di cui alla L.R. 29 agosto 1979, n. 28
- Comitato circondariale di Rimini;

Enti e Associazioni da consultare su conforme parere della Commissione consiliare

(seconda parte del primo comma dell'art. 5 della L.R. n. 47/1978)

- ANAS - Azienda nazionale autonoma delle strade
- Ente Ferrovie dello Stato
- ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica
- ENI - Ente nazionale idrocarburi
- SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni S.p.A.
- RAI - Radiotelevisione italiana
- Camere di commercio dell'Emilia-Romagna
- Federazione dell'industria emiliano-romagnola
- Consulta esecutiva dell'industria edilizia dell'Emilia-Romagna;
- Unione regionale piccole e medie industrie
- Comitato regionale C.N.A.
- Federazione regionale artigiani dell'Emilia-Romagna
- Federazione regionale delle libere associazioni artigiane dell'Emilia-Romagna
- Comitato regionale emiliano della Lega nazionale cooperative e mutue
- Federazione regionale dell'Associazione generale delle cooperative italiane
- Unione regionale emiliano-romagnola della cooperazione
- Federazione regionale emiliano-romagnola degli agricoltori
- Federazione regionale coltivatori diretti
- Confcoltivatori regionale
- UIMEC - Unione italiana mezzadri e coltivatori diretti - UIL regionale
- Unione generale coltivatori CISL
- Unione regionale commercio e turismo Emilia-Romagna

- Unione emiliano-romagnola albergatori
- Confesercenti regionale
- Segreteria regionale CGIL
- Segreteria regionale CISL
- Segreteria regionale UIL
- Consorzio del Canale emiliano-romagnolo
- Unione regionale Emilia-Romagna dell'Associazione nazionale delle bonifiche
- Ordini degli architetti, degli ingegneri e degli agronomi e Associazione dei geologi dell'Emilia-Romagna
- Istituto nazionale di urbanistica
- Italia Nostra - Consiglio regionale Emilia-Romagna
- WWF - Sezione Emilia-Romagna
- Touring Club Italiano
- C.A.I. - Club alpino italiano
- L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli
- Pro montibus et silvis - Sezione Emilia-Romagna
- Federazione nazionale pro natura
- Lega ambiente
- Comitato di collegamento tra le Associazioni naturalistiche dell'Emilia-Romagna
- Federazione italiana Università verdi;

quanto sopra visto, premesso e considerato;

ai sensi dell'art. 5, comma primo, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni

a voti unanimi e palesi delibera:

le Amministrazioni, le Associazioni e gli Enti previsti dall'art. 5, comma primo, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, siccome individuati nel parere della Commissione consiliare "Territorio e Ambiente" in data 20 gennaio 1987 richiamato in parte narrativa, sono invitati a formulare propri pareri e proposte sul Progetto di Piano di cui all'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, predisposto con deliberazione della Giunta regionale n. 6522 in data 29 dicembre 1986.

Copia del Progetto di Piano si trova depositato presso l'Assessorato all'Edilizia e Urbanistica e presso ciascuna Amministrazione provinciale.

La formulazione dei pareri e delle proposte di cui sopra è soggetta al termine perentorio di 90 giorni a decorrere dalla richiesta della Regione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.